



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8016 del 2018, proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lipari, Massimo Sidoti, Sagrario Sánchez Munoz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna, inviata al Ministero resistente con la raccomandata **[REDACTED]**, consegnata in data **[REDACTED]**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, con nota **[REDACTED]**, ha avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità del titolo nel nostro Paese.

Stante il silenzio del MIUR sulla sua richiesta, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi; termine abbondantemente scaduto.

Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis, 3590/2018).

In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l'ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO